

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*), la quale prevede, tra l'altro, misure di sostegno a beneficio degli operatori economici valdostani per fronteggiare gli impatti derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in termini di perdite di fatturato e di maggiori costi per la riapertura delle attività;
- b) richiamato, in particolare, il capo II della l.r. 15/2021 che disciplina, tra l'altro, all'articolo 9, la concessione di un bonus/contributo una tantum a fondo perduto, in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei soggetti titolari di partita IVA;
- c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 868, del 12 luglio 2021, concernente l'approvazione delle disposizioni applicative per la concessione del bonus ai titolari di partita IVA previsto dall'articolo 9 della l.r. 15/2021;
- d) richiamata la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023*) e, in particolare, l'art. 45 rubricato "Bonus per le discoteche e le sale da ballo. Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15";
- e) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1163, in data 13 settembre 2021, concernente l'approvazione delle modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 868, del 12 luglio 2021, concernente le disposizioni applicative per la concessione del bonus ai titolari di partita IVA, di cui all'articolo 9 della l.r. 15/2021, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22;
- f) richiamata la legge regionale 28 ottobre 2021, n. 27 (*Disposizioni in materia di misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 e altre disposizioni*), la quale prevede, tra l'altro l'inserimento dell'articolo 9bis rubricato "Estensione del bonus/contributo ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a euro 10.000", il quale prevede:
 - f..1. la concessione di un bonus/contributo una tantum a fondo perduto di cui all'articolo 9 ai soggetti titolari di partita IVA, aventi sede legale o operativa, per le imprese, o che siano residenti o abbiano la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, per i liberi professionisti o i lavoratori autonomi, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, attivi al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, con un fatturato, nel 2019, o, se attivi nel 2020, con un fatturato, nel 2020, ragguagliato ad anno, inferiore a euro 10.000, ma almeno pari o superiore a euro 5.000, come risultante dalla dichiarazione IVA annuale ove disponibile o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse, delle ricevute e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo anno;
 - f..2. che il contributo di cui al punto f)1. sia concesso a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare entro il 22 novembre 2021 in via telematica alla struttura temporanea regionale

- istituita con deliberazione della Giunta regionale per la concessione del bonus/contributo di cui all'articolo 9, in misura fissa pari a euro 1.500, a condizione che l'operatore economico richiedente abbia registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020 e nel rispetto di ogni altro requisito previsto dall'articolo 9. Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019, il contributo è concesso a prescindere dalla riduzione di fatturato;
- f..3. che il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15;
- g) richiamato, altresì, il novellato articolo 30 della l.r. 15/2021 il quale prevede che il bonus/contributo di cui all'articolo 9bis è concesso ai sensi della sezione 3.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);
- h) richiamato, infine, l'articolo 32, comma 3, della l.r. 15/2021 che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al citato capo II, inclusi quelli di cui all'articolo 9bis;
- i) ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni applicative per la concessione del bonus/contributo di cui all'articolo 9bis della l.r. 15/2021, per garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande;
- j) viste le disposizioni applicative per la concessione del bonus/contributo ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a euro 10.000 di cui all'articolo 9bis della l.r. 15/2021, come dettagliate nell'allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- k) preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trasmesso con nota prot. n. 3713, in data 5 novembre 2021;
- l) considerato che il dirigente della Struttura emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA dell'Assessorato sviluppo economico, politiche del lavoro e formazione ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) attribuisce alla Struttura emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- m) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

- n) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, politiche del lavoro e formazione, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione del bonus/contributo ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a euro 10.000 di cui all'articolo 9bis della l.r. 15/2021, come dettagliate nell'Allegato n. 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che i fondi assegnati dallo Stato alla Regione, per il sostegno alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, dal decreto del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 250960 del 20 settembre 2021 sono stati stanziati al capitolo di entrata a destinazione vincolata E0022728 "Trasferimenti correnti per il sostegno delle attività economiche destinati all'estensione del bonus/contributo ai titolari di partita IVA in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Emergenza COVID)" e che con successivo provvedimento del dirigente competente verrà adottato l'accertamento dell'entrata;
- 3) di prenotare, per l'anno 2021, al fine della concessione del bonus/contributo di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva pari a euro 825.000,00 (ottocentoventicinquemila/00) sul capitolo U0026110 "Trasferimenti correnti, su fondi assegnati dallo Stato ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a 10.000 euro, quale contributo una tantum, in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica (Emergenza COVID)", del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/23, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto che i trasferimenti saranno concessi entro il corrente anno;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

§

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL BONUS/CONTRIBUTO AI TITOLARI DI PARTITA IVA CON FATTURATO INFERIORE A EURO 10.000 DI CUI ALL'ARTICOLO 9BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N. 15.

ARTICOLO 1 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del bonus/contributo di cui all'articolo 9bis (*Estensione del bonus/contributo ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a euro 10.000*) della l.r. 15/2021 tutti i soggetti titolari di partita IVA che:
 - svolgono attività di impresa (in forma singola o collettiva);
 - svolgono arte o professione (in forma singola o associata);
 - producono reddito agrario.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dall'accesso al bonus/contributo di cui al punto 1.:
 - gli enti e le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, pari o superiore al 15 per cento;
 - i concessionari di pubblici servizi;
 - gli operatori economici del settore creditizio e finanziario;
3. Sono, inoltre, esclusi, dall'accesso al bonus/contributo le società consortili e gli studi associati qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo di cui all'articolo 9bis.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Gli aiuti di cui all'articolo 9bis della l.r. 15/2021 sono concessi ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).
2. L'aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte (euro 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).¹

ARTICOLO 3 - REQUISITI

1. Ai fini dell'accesso al bonus/contributo, tutti i beneficiari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente

¹ Vedi FAQ al seguente indirizzo: https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx.

allegato, devono possedere i seguenti requisiti:

- a. aver conseguito un fatturato, nel 2019, almeno pari o superiore a euro 5.000 e inferiore a euro 10.000, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ove disponibile o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse, delle ricevute e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo anno.

Per calcolare il fatturato, occorre fare riferimento:

- (i) al volume d'affari del modello di dichiarazione IVA 2020 - periodo di imposta 2019 - e più precisamente all'importo riportato nel campo VE50 "Volume d'affari" della predetta dichiarazione IVA;
- (ii) per i titolari di partita IVA che non hanno obbligo di dichiarazione IVA, all'ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;
- (iii) per gli operatori economici attivi dal 2019, al fatturato conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019, ragguagliato ad anno;
- (iv) per gli operatori economici attivi dal 2020, al fatturato conseguito nel periodo di attività svolta nel 2020, ragguagliato ad anno.

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti "ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi" non concorrono alla determinazione del fatturato, né al calcolo della riduzione dello stesso.

- b. Aver subito una contrazione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020.

Per calcolare il calo di fatturato, occorre fare riferimento alle seguenti indicazioni.

- (i) Per determinare l'ammontare del fatturato nei periodi 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020 e 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel semestre di riferimento e, in caso di fatture differite - *emesse entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento* - occorrerà far riferimento alla data del "Documento di trasporto" DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio) richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT□). Per le fatture immediate e i corrispettivi, la data da prendere a riferimento è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero.
- (ii) Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
 - devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'IVA, immediate e differite, relative a operazioni effettuate nel semestre;
 - tenere conto delle note di variazione (articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) aventi data di emissione nel semestre;
 - gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi - al netto dell'IVA - delle operazioni effettuate nel semestre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente, sia per quelli soggetti ad annotazione;
 - nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi, o il regime del margine, oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA, rammentando di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019, sia con riferimento al 2020;
 - gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel semestre.
- (iii) Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione del fatturato.
- (iv) Per quanto ivi non disciplinato si rinvia alle interpretazioni e chiarimenti forniti dall'Agenzia

delle Entrate con riferimento ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (CFP COVID-19 decreto sostegni) e all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (CFP COVID-19 decreto ristori) con le circolari n. 15/E del 2020, 22/E del 2020 e 5/E del 2021, per quanto compatibili.

- c. Essere attivi alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 41/2021) e al momento della presentazione della domanda.
2. I richiedenti (persone fisiche o soggetti diversi da persona fisica), oltre ai requisiti di cui al comma 1, devono avere, in caso di imprese, iscritte nel registro imprese, la sede legale o l'unità locale operativa in Valle d'Aosta, come risultante dal registro imprese o, in caso di libero professionista o lavoratore autonomo, essere residenti o avere la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, come risultante dalla dichiarazione di apertura della partita IVA (o da successiva variazione), alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
3. Casi particolari:
 - (i) nel caso di fusione e scissione d'impresa, si verifica il subentro - senza soluzione di continuità - nelle posizioni fiscali della società incorporata, fusa o scissa e, di conseguenza, per il calcolo occorre fare riferimento ai dati aggregati di tutti i soggetti giuridici coinvolti;
 - (ii) nel caso di trasformazione o cessione d'azienda, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto risultante dalla stessa operazione aziendale, tenuto conto dell'ammontare dei ricavi conseguiti dal soggetto preesistente;
 - (iii) nel caso di conferimento di azienda occorso dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico conferitario dell'azienda, avendo riguardo alla diminuzione del fatturato rispetto a quello conseguito dal conferente mediante l'esercizio di quell'attività aziendale;
 - (iv) il contributo spetta anche all'erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso degli anni 2019, 2020 o 2021, l'erede dovrà determinare l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del *de cuius* e dell'erede.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di richiesta bonus/contributo a valere sull'articolo 9bis della l.r. 15/2021.
2. La domanda può essere presentata:
 - dal titolare/legale rappresentante del beneficiario, come identificato dall'articolo 1, comma 1, del presente allegato;
 - da un delegato del beneficiario, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
3. La domanda deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o tramite Carta di Identità Elettronica (CIE).
4. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
5. Può presentare domanda di bonus/contributo a valere sull'articolo 9bis (*Estensione del bonus/contributo ai titolari di partita IVA con fatturato inferiore a euro 10.000*) solo il soggetto che non ha già ottenuto il contributo ai sensi di uno degli articoli 9 (*Bonus ai titolari di partita IVA*), 10 (*Bonus per i gestori di bed & breakfast*), 11 (*Contributi nel settore agricolo*), 13 (*Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi*), 22 (*Contributi per i maestri di sci e le scuole di sci*) e 23 (*Contributo*

per le guide alpine valdostane) della l.r. 15/2021, sia nel caso in cui lo stesso eserciti l'attività, contestualmente, in due o più dei diversi settori economici beneficiari dei contributi previsti dai medesimi articoli, sia nel caso in cui eserciti l'attività o le attività in più unità locali. A tal fine, la piattaforma respinge automaticamente le domande identificate con il medesimo codice fiscale/partita IVA.

6. Le domande non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della tabella di cui all'allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (cfr. Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 37 dell'11 gennaio 2021, che qualifica in termine di sussidi i contributi destinati a soggetti danneggiati a seguito dell'epidemia da COVID-19).
7. L'invio delle domande deve essere effettuato, tramite la piattaforma dedicata, a partire **dalle ore 14.00 dell'8 novembre 2021 e**, a pena di esclusione, **non oltre le ore 23.59 del 22 novembre 2021**. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema della stessa. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente o il delegato riceve dal sistema la conferma della consegna.
8. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma precedente del presente articolo, una nuova istanza. L'ultima domanda trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

ARTICOLO 5 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE

1. In applicazione:
 - dell'articolo 18, comma 3bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - degli articoli 9 e 32 della l.r. 15/2021;i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui agli articoli 9 e 32; in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12 del presente allegato.
2. Il bonus/contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura fissa pari a euro 1.500, a prescindere dall'ammontare del fatturato.
3. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il bonus/contributo, in quanto destinato a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non è, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

ARTICOLO 6 - ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI

1. Nella domanda, il richiedente o suo delegato è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

- a) il codice fiscale, la partita IVA, il codice ATECO e i recapiti del richiedente, persona fisica o soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale del rappresentante legale nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica o del rappresentante legale del minore o dell'interdetto, autorizzati all'esercizio dell'impresa, il codice fiscale del *de cuius* se il richiedente ne prosegue l'attività, il codice fiscale del delegato, nel caso in cui il richiedente abbia delegato un soggetto terzo alla presentazione della domanda;
- b) di avere la sede legale o un'unità locale operativa in cui sia esercitata l'attività, per le imprese, o di essere residente o di avere la sede effettiva di svolgimento dell'attività, per i liberi professionisti o i lavoratori autonomi, in Valle d'Aosta alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda;
- c) la data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa;
- d) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media);
- e) di essere attivo alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda di contributo;
- f) di non essere ente o società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, società concessionaria di pubblici servizi, pari o superiore al 15 per cento;
- g) di non operare nei settori creditizio o finanziario;
- h) in caso di società consortili o studi associati, che la singola società o il singolo associato non richiedano autonomamente il contributo;
- i) di aver conseguito un fatturato nel 2019, o, se attivi dal 2019 o dal 2020 un fatturato ragguagliato ad anno, rispettivamente per l'anno 2019 o 2020, almeno pari o superiore a euro 5.000 e inferiore a euro 10.000;
- j) di avere registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 30% nel semestre di riferimento (solo per gli operatori economici attivi prima del 1° gennaio 2019);
- k) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
- l) esclusivamente per gli enti collettivi, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- m) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
- n) in alternativa a quanto riportato alla lettera m), solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in m);
- o) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 34/2020, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
- p) eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, delle presenti disposizioni applicative;
- q) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
- r) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;

- s) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
 - t) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
 - u) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a:
- a) non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, salvi i casi di decesso e/o malattia certificata che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del titolare/lavoratore autonomo/socio unico attivo;
 - b) consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e a mettere a disposizione della Struttura regionale competente ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata.
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del delegante. La delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il dirigente della Struttura Emergenza COVID 19 sostegno economico ai titolari di partita IVA (di seguito denominata Struttura organizzativa regionale competente) è responsabile del procedimento afferente alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di ricevimento a sistema della relativa domanda. La Struttura organizzativa regionale competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, quanto agli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il procedimento amministrativo si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente della Struttura organizzativa regionale competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura organizzativa regionale competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.
5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura organizzativa regionale competente, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.

6. L'erogazione del contributo è effettuata, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, da parte del dirigente della Struttura organizzativa regionale competente.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Struttura organizzativa regionale competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui al capo II della l.r. 15/2021, inclusi quelli di cui all'articolo 9bis, è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la regolarità e la completezza della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato.

ARTICOLO 9 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui all'articolo 9bis della l.r. 15/2021 possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell'importo di euro 1.800.000 o di euro 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell'articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.
2. L'aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.
3. Il bonus/contributo di cui all'articolo 9bis della l.r. 15/2021 non è cumulabile con i contributi previsti dalla medesima legge agli articoli 9 (*Bonus ai titolari di partita IVA*), 10 (*Bonus per i gestori di bed & breakfast*), 11 (*Contributi nel settore agricolo*), 13 (*Contributi alla patrimonializzazione delle società cooperative o dei loro consorzi*), 22 (*Contributi per i maestri di sci e le scuole di sci*) e 23 (*Contributo per le guide alpine valdostane*). Ne consegue che i beneficiari in possesso dei requisiti per accedere alternativamente ai benefici di cui all'articolo 9, 9bis, 10, 11, 13, 22 e 23 della l.r. 15/2021 potranno accedere, a propria scelta, alternativamente all'una o all'altra misura di sostegno, ma non potranno presentare domanda per più contributi.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI EX POST

1. La Struttura organizzativa regionale competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 11 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
 - b) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 6, comma 2, del presente allegato;
 - c) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il richiedente può richiedere la rateizzazione dell'importo da restituire, in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
 - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 4.000, la sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 13 – FONTI DI FINANZIAMENTO

1. I contributi sono concessi mediante l'utilizzo dei fondi destinati al ristoro delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 26 del decreto-legge 41/2021, corrispondenti alle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per il sostegno alle categorie economiche dal decreto del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 250960 del 20 settembre 2021.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nell'articolo 9bis della l.r. 15/2021, che ha previsto un bonus/contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che abbiano subito una contrazione del fatturato del 30 per cento per i mesi da ottobre 2020 a marzo 2021 rispetto ai medesimi periodi degli anni 2019 e 2020. L'articolo 32 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la "Struttura Emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA". INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi dell'articolo della legge regionale per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del bonus/contributo. I dati personali oggetto di trattamento, raccolti sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - i dati inerenti all'importo del fatturato nel periodo di calcolo dell'intervenuta contrazione e l'IBAN del richiedente il contributo;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo sul mantenimento per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda dell'attività oggetto di contributo, e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati non saranno diffusi, se non nei casi previsti dalla legge, e potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del bonus/contributo per

effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il bonus/contributo a fondo perduto.